## **REGOLAMENTO CONDOMINIALE Regolamento di condominio**

## Capo II

Art. 6. Assemblea. - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria viene convocata dall'amministratore entro e non oltre novanta giorni dalla chiusura della gestione mediante avviso individuale che deve pervenire al condomino almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve contenere l'indicazione sintetica degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza in seconda convocazione, per il caso che nella prima non si raggiunga il numero legale.

Nei dieci giorni precedenti l'assemblea di prima convocazione, il condomino ha diritto di esaminare i documenti giustificativi del rendiconto di gestione.

Preliminarmente alla discussione l'assemblea procede alla nomina del Presidente e del Segretario scegliendoli tra i presenti ad esclusione dell'amministratore.

Ogni condomino ha il diritto di farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona anche estranea al condominio, che non sia l'amministratore, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Il delegato non può rappresentare più di tre condomini.

I singoli condomini debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che abbiano per oggetto cose e servizi alla cui conservazione e gestione abbiano un particolare interesse e per i quali esistano rapporti di forniture o lavori tra i medesimi e il condominio.

Il condomino che sia amministratore deve astenersi dalle deliberazioni relative al conto della sua gestione o da quelle relative a provvedimenti dal medesimo assunti.

- Art. 7. Verbale di assemblea. Delle delibere dell'assemblea si redige processo verbale il quale deve contenere:
- a) il luogo, la data dell'adunanza e l'ordine del giorno;
- b) il cognome e il nome dei condomini intervenuti e rappresentati con l'indicazione del valore delle rispettive quote di condominio;
- c) la scelta del Presidente e del Segretario e la constatazione della regolarità dell'assemblea;
- d) una sommaria esposizione della discussione ed il testo delle deliberazioni prese con l'indicazione delle risultanze della votazione;
- e) qualunque sintetica dichiarazione che si chiede venga inserita (eventuali allegati quali preventivi, perizie, pareri).

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Copia conforme del verbale deve essere rilasciata dall'amministratore al condomino che ne faccia richiesta entro cinque giorni dalla richiesta medesima.

Copia del verbale dovrà essere altresì inviata a mezzo lettera raccomandata a tutti i condomini assenti alla riunione.

Art. 8. Attribuzioni dell'assemblea. - Oltre a quanto previsto dall'art. 1135 c.c., l'assemblea può eleggere i consiglieri del condominio in numero che riterrà opportuno, specificando i compiti che gli stessi dovranno svolgere nel corso della gestione, nonché la durata dell'incarico a loro conferito. I consiglieri non sono immediatamente rieleggibili.

L'assemblea non può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

"); //-->